



COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

CAP 64049 -C.F. 80000370678 -P.I. 00235690674

C.C.P. 10741643; Tel. 0861/698033 - 14; fax 0861/698170

Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile

Ordinanza n. 32 del 12/02/2018

IL SINDACO

PREMESSO che in data 30/10/2016 alle ore 7,40 circa ,un terremoto di magnitudo 6,50 scala Richter e successive scosse di forte intensità, con epicentro strumentale localizzato nel comune di Norcia in provincia di Perugia, ha interessato anche la provincia di Teramo causando danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Tossicia;

CONSIDERATO che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di stato di emergenza e l'emanazione di ordinanza ex art.5 della Legge 225/92;

VISTO il sopralluogo della Squadra della Protezione Civile FAST n. SF 1617 DEL 23/03/2017, da cui è emerso che il fabbricato ubicato in C.DA Canale censito al foglio 2 particella 406 di proprietà di Nori Eva risulta presentare lesioni strutturali tali da renderlo NON UTILIZZABILE;

VISTA l'ordinanza n. 102 del 25/03/2017 con cui si dichiarava l'INUTILIZZABILITA' del fabbricato ubicato C.da Canale censito al foglio 2 particella 406 di proprietà di Nori Eva.

VISTA la trasmissione da parte dell'USR-ABRUZZO dell'esito di inagibilità assegnato a seguito di perizia giurata,redatta ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione n.10 del 19/12/2016 pubblicata in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016 e s.m.i., prot. USR n. 0028733/18 del 01/02/2018 ed acquisita al prot. comunale n. 531 del 02/02/2018;

VISTA la perizia giurata extragiudiziale a firma del tecnico incaricato,Ing. Daniele Zavanelli , scheda AeDes del 11/05/2017 da cui è emerso che il fabbricato (ad uso rimessa), ubicato in C.da canale censita al foglio 2 particella 406 di proprietà di Nori Eva e altri risulta essere **Temporaneamente inagibile-esito B** ;

RITENUTO di dover confermare il divieto di utilizzo del fabbricato, a seguito di quanto sopra , a chiunque a qualunque titolo occupi l'alloggio in questione;

VISTO l'art.50 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Il divieto di utilizzo del fabbricato(ad uso rimessa) di proprietà di Nori Eva ubicato in C.da Canale censito al foglio 2 particella 406 in quanto **Temporaneamente inagibile-Esito B**, a chiunque a qualunque titolo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati, nonché al comando di P.M., all'ufficio Tecnico del Comune, al COR, all'USR Abruzzo e per conoscenza alla Prefettura di Teramo ciascuno per le proprie competenze;

RENDE NOTO

Che a norma dell'art.6 della L.07/08/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Magiste Trosini dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Franco Tarquini